

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, USELLINI, SERRENTINO, GRILLO SALVATORE,
D'AMATO CARLO**

Presentata il 7 novembre 1990

**Norme per l'applicazione dell'aliquota ridotta
per beni e servizi destinati a disabili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 1, comma 3-bis del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, è stata ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA per tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti. Con l'articolo 1 della presente proposta si conferma tale riduzione al quattro per cento dell'aliquota IVA applicabile agli acquisti ed importazioni, effettuati dai portatori di *handicap*, di beni da loro utilizzati in modo più ricorrente per le diurne necessità di vita, estendendone il beneficio anche a coloro che hanno delle menomazioni funzionali non permanenti, ritenendo che anche coloro che sono temporaneamente soggetti ad una menomazione funzionale, come gli ammalati o i traumatizzati, abbiano diritto all'applicazione di un'aliquota ri-

dotta per l'acquisto degli ausili o delle protesi che leniscono il loro stato di sofferenza. Non si ritiene opportuno prevedere una speciale elencazione di beni al fine di evitare che ogni nuovo ausilio o protesi che venga immesso in commercio, debba necessariamente essere oggetto di un'apposita norma specifica per poter godere di un'aliquota agevolata. Sono da considerare, comunque, compresi in questa dizione tutti gli ausili o protesi aventi una univoca utilizzazione; ciò al fine di soddisfare una esigenza fiscale volta ad evitare che di specifiche agevolazioni previste per categorie meritevoli, possano beneficiare anche soggetti diversi. L'aliquota ridotta è prevista anche per le prestazioni di servizi alla persona, aventi finalità di alleviare le sofferenze o di correggere le particolari malformazioni degli interessati, quando queste prestazioni non rien-

trino tra quelle sanitarie già esentate dal tributo.

I nuovi benefici integrano quelli analoghi già previsti in materia di aliquota IVA per gli acquisti di altri beni indicati ai numeri 30 e 31 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal decreto ministeriale 28 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1985, assoggettati al tributo con la medesima aliquota del 4 per cento.

Come è noto, con il n. 30 della citata tabella A, parte seconda, si prevede l'applicazione dell'IVA nella misura del 4 per cento per gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); gli oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); gli oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità (voce doganale 90. 19).

La medesima aliquota IVA del 4 per cento è prevista per i prodotti indicati al n. 31 della citata tabella A, cioè poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (voce doganale 87. 11) compresi i servoscala per handicappati, i veicoli di cilindrata fino a 2000 cc. se con motore a benzina ed a 2500 se con motore *diesel* adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie. Devono ritenersi compresi fra questi ultimi anche i veicoli che, pur non essendo appositamente adattati, sono prodotti già di serie con degli accorgimenti che permettano al soggetto con ridotte od impedito capacità, l'uso del veicolo che altrimenti gli sarebbe precluso. È questo, ad esempio, il caso dell'autovettura con il cambio automatico di serie acquistata da chi non possiede l'uso della gamba sinistra.

In relazione alla disposizione di cui al cennato articolo 1, comma 3-bis, del de-

creto-legge 29 maggio 1989, n. 202, si osserva che con la previsione dell'articolo 30 della Tabella A contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 erano ritenuti agevolati solo quei prodotti che doganalmente sono classificati alla voce 90. 19.

Più precisamente, per esempio, sono agevolate le cessioni di occhi finti (voce doganale 90. 19), ma non venivano comprese quelle di lenti oftalmiche, in quanto queste rientravano tra i prodotti della voce doganale 90. 01, soggetti all'IVA del 19 per cento.

Ugualmente per i sacchetti utilizzati da colostomizzati, urostomizzati e simili, che pur essendo destinati a sostituire un organo o parte mancante del corpo (protesi) sono classificati merceologicamente tra i sacchetti di plastica in genere (voce doganale 39. 07), anche questi erano soggetti al tributo nella misura del 19 per cento. Per quanto concerne il settore dei non vedenti, si segnala che i presidi per non vedenti o ipovedenti — indicati nel nomenclatore tariffario previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero della sanità, devono oggi ritenersi rientranti nella previsione agevolativa del predetto numero 30 anche se i medesimi sono costituiti da prodotti classificati doganalmente secondo la loro propria natura merceologica in voci diverse dalla 90. 19: pertanto devono ritenersi soggetti all'aliquota del 4 per cento, per esempio, la macchina dattilo Braille che è classificata alla voce doganale 84. 51, relativa alle macchine da scrivere in genere, a prescindere dalla sua particolare struttura che la rende utilizzabile esclusivamente da parte dei non vedenti.

Per cautela fiscale, qualora si addivesse alla decisione di estendere l'ambito applicativo dell'IVA del 4 per cento è opportuno riferirsi a prodotti che abbiano una precisa individuazione merceologica ed univoca utilizzazione da parte degli handicappati, tralasciando beni suscettibili di uso promiscuo.

Si possono elencare a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i seguenti beni:

bastone bianco rigido o pieghevole: voce doganale 66. 02;

orologio da polso o da tasca tattile: voce doganale 91. 01-B;

sveglia tattile: voce doganale 91. 02 oppure 91. 04, e seconda se trattasi di sveglia con movimento di orologi tascabili oppure con movimento diverso da quello degli orologi tascabili;

tavoletta con scrittura Braille, con punteruolo: voce doganale 38. 3. B;

macchina dattilo Braille: voce doganale 84. 51-A II-b;

apparecchio per matematica cubaritmo: voce doganale 90. 16 A-III;

apparecchio per comunicazione con sordo-ciechi « Tast-Alfabet »;

lenti a contatto e lenti oftalmiche: voce doganale 90. 01-A-II;

montature per lenti oftalmiche: voce doganale 90. 03-A;

termometro tattile o elettronico: voce doganale 90. 28 se elettrico o elettronico, altrimenti voce doganale 90. 23;

cani per ciechi;

stampanti Braille;

duplicatori e riproduttori Braille;

materiale didattico per ciechi;

strumenti di misura tattili e sonori;

indicatori di intensità luminose;

computer e calcolatrici a Braille labile o a sintesi vocale;

letti appositamente predisposti per degenti: voce doganale 94. 02.

Con l'articolo 2 della proposta viene affrontato un altro problema che merita di essere preso in considerazione: quello che concerne le prestazioni rese da soggetti che, pur avendo una professionalità specifica conseguita mediante corsi professionali riconosciuti non figurano tra i soggetti indicati nell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per i quali è prevista, al n. 18 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, l'esenzione IVA.

Tenuto conto che l'articolo 28, paragrafo 3, lettera B, della IV direttiva comunitaria prevede il divieto di introduzioni di esenzioni da imposte e consente solo per un periodo transitorio il mantenimento delle esenzioni esistenti al 1° gennaio 1978, a condizione che le stesse concernino operazioni specificamente elencate nell'allegato F della stessa direttiva, si ritiene che le prestazioni rese da questi soggetti potrebbero essere ammesse a godere dell'aliquota agevolata del 4 per cento.

Fra questi soggetti si è ritenuto poter comprendere:

assistenti sociali e domicialiari abilitati, o organismi tra essi costituiti:

fisiochinesiterapisti;

terapisti della riabilitazione;

ortottisti;

logopedisti;

massofisioterapisti;

audioprotesisti;

podologi abilitati;

psicologi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 4 per cento tutti gli ausili e le protesi esplicitamente finalizzati al superamento di menomazioni funzionali.

ART. 2.

1. Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento le prestazioni di servizi resi da assistenti sociali e domiciliari, ovvero organismi tra essi costituiti, da fisiochinesiterapisti, ortottisti, logopedisti, massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione, audioprotesisti, podologi abilitati, psicologi.